



COMUNE DI VIGODARZERE

Provincia di Padova

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 31 del 09/04/2025.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 1, DELLA L. N. 353 DEL 21/11/2000

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
ZORDAN ADOLFO	Sindaco	P	
ZANOVELLO ROBERTO	Vice Sindaco	P	
BANO KATIA	Assessore	P	
BERGAMIN ALESSANDRA	Assessore	P	
BOSCHELLO MORENO	Assessore	P	
MASON CRISTINA	Assessore	P	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Maria Angelucci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Adolfo Zordan, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei Comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate;
- al comma 2 dell'art. 10 della suddetta legge, è previsto l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali), al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 del medesimo art. 10;
- l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo per le sole aree individuate come boscate o destinate al pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
 - vincolo quindicennale: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tali aree è consentita la sola realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 (quindici) anni dall'evento;
 - vincolo decennale: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per 10 (dieci) anni la realizzazione di edifici nonché di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e/o attività produttive, fatti salvi i casi in cui per la detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e/o la caccia;
 - vincolo quinquennale: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e/o di ingegneria ambientale sostenute da risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per le aree naturali statali protette, o dalla Regione di competenza, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

ATTESO che, dalla consultazione dell'Allegato A tavola 1) "Incendi Boschivi dal 1990 al 2016", allegato alla deliberazione del Consiglio Regione Veneto n. 59 del 08 maggio 2018 "Adozione del Documento di analisi del rischio incendio relativo al Piano regionale antincendi boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353", si evince che nel territorio del Comune di Vigodarzere NON sono stati rilevati incendi boschivi;

VISTA la comunicazione, nota del 30.01.2025 prot. n. 1436/2025, con la quale codesto ente richiede la possibilità all'Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, di consultare i dati del proprio territorio comunale relativi alle aree percorse dal fuoco;

DATTO ATTO della risposta dell'Arma dei Carabinieri, pervenuta in data 17.03.2025 mediante nota mail con la quale il referente interno a codesto Ente precedentemente individuato in fase di richiesta, viene abilitato alla presa visione della banca dati relativi alle aree percorse dal fuoco, presenti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

RILEVATO che dalla verifica eseguita su dati presenti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si evince che dall'anno 2016 fino all'anno 2024 sul territorio comunale NON si sono verificati incendi boschivi;

RITENUTO, pertanto, opportuno, anche in assenza di incendi boschivi, di dare avvio alle procedure previste dall'art. 10 - comma 2 - della Legge n. 353 del 21.11.2000 finalizzate a censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato ed istituendo il Catasto Incendi Boschivi. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

ACQUISITI i pareri del Responsabile del servizio interessato e di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per la sottoscrizione dei quali si dà atto dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato e disposto dall'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di istituire il Catasto degli Incendi Boschivi ai sensi dell'art.10, comma 2, della Legge n. 353 del 21.11.2000;
2. di dare atto che, alla luce dei riscontri tecnici effettuati, NON risultano, all'interno del territorio comunale zone boscate o pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
3. di pubblicare per trenta giorni all'albo pretorio comunale, e sul sito internet del Comune, lo schema di elaborato costituente il Catasto Incendi Boschivi (Allegato sub A al presente atto), attualmente vuoto, facente parte integrante della presente deliberazione;
4. di dare atto che chiunque può inviare osservazioni entro la scadenza del termine predetto di 30 giorni e nei 60 giorni successivi saranno valutate le osservazioni eventualmente pervenute ed approvati gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di attuare quanto previsto dalla normativa in materia e di comunicare agli organi competenti l'espletamento delle procedure;

6. di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della L. 353/2000, il Catasto degli Incendi Boschivi va aggiornato annualmente;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Adolfo Zordan

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Maria Angelucci

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)